



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E  
L'USO DELL'AREA COMUNALE IN VIA  
LONGARE E PER PERCORSI DI  
INCLUSIONE SOCIO – LAVORATIVA DI  
FAMIGLIE ROM PRESENTI NEL  
TERRITORIO DEL COMUNE DI  
TORRI DI QUARTESOLO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.09.2019

## **ARTICOLO 1 - (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso dell'area comunale di Via Longare e i percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore delle famiglie Rom presenti nel territorio di Torri di Quartesolo.

## **ARTICOLO 2 – (Disciplina delle presenze all'interno dell'area)**

1. Nell'area comunale di cui all'art. 1 è consentita la permanenza solo alle famiglie già presenti a Torri di Quartesolo e, più precisamente, a quelle indicate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Non è consentito l'ingresso e la sosta di nuove famiglie all'interno dell'area stessa con i relativi mezzi abitativi e non. Le famiglie che verranno costituendosi avranno sei mesi di tempo, calcolati dal compimento della maggiore età, se al momento dell'unione gli interessati saranno ancora minorenni, per trovare una nuova sistemazione abitativa.
3. Eventuali spazi liberi che si venissero a creare in conseguenza dell'uscita definitiva di qualche famiglia dall'area comunale, non verranno più utilizzati in modo stabile e continuativo per le finalità previste dal presente regolamento, direttamente o per il tramite dell'associazione a cui sia stata concessa la gestione dell'area.

## **ARTICOLO 3 – (Gestione dell'area)**

1. La gestione dell'area di cui all'art. 1 può essere affidata direttamente alle famiglie Rom interessate, oppure ad un'associazione senza scopo di lucro, d'ora in poi indicata come "l'associazione", che potrà accogliere all'interno dell'area solo le famiglie Rom indicate espressamente all'art. 2.

## **ARTICOLO 4 – (Regolarizzazione delle presenze)**

1. Per regolarizzare la loro presenza all'interno dell'area comunale, le famiglie di cui all'art. 2, direttamente o per il tramite dell'associazione, dovranno presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione in uso del terreno necessario per collocarsi con i propri mezzi abitativi e non (di seguito definito "piazzola") nell'area comunale di cui all'art. 1. L'area assegnata potrà essere utilizzata solo per la sosta dei mezzi abitativi e non.

## **ARTICOLO 5 – (Concessione in uso della piazzola)**

1. La domanda di concessione di cui all'articolo 4 va presentata al Comune.
2. La concessione ha durata non superiore a un anno ed è rinnovabile su presentazione di apposita domanda.
3. Il rilascio della concessione alle famiglie o all'associazione ed il suo rinnovo sono di competenza del settore individuato dalla Giunta Comunale con proprio atto organizzativo, previa deliberazione della stessa Giunta e sentito il parere della Commissione prevista dal successivo art. 14 e degli altri settori interessati.
4. La concessione alle famiglie è strettamente personale e ne è vietata la cessione o la sub-concessione a terzi, nonché la trasmissione ereditaria.
5. L'atto di concessione definisce:
  - a) la collocazione e la superficie della piazzola concessa;
  - b) il termine di scadenza della concessione;
  - c) la composizione del nucleo familiare interessato;

- d) i dati identificativi dei mezzi, abitativi e non, autorizzati ad occupare la piazzola e gli spazi comuni;
  - e) ogni altra condizione tecnico-amministrativa per il corretto utilizzo dell'area e per la completa disciplina dei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
6. Al rilascio della concessione vengono formalmente consegnati al responsabile di ogni famiglia o all'associazione:
- a) una copia del presente regolamento;
  - b) l'autorizzazione alla sosta e i relativi contrassegni da esporre sugli automezzi e sulle roulotte di proprietà della famiglia.
7. La mancata presentazione della domanda di concessione o del suo rinnovo nei termini previsti comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.

#### **ARTICOLO 6 – (Canone e cauzione)**

1. Il rilascio della concessione in uso del terreno è subordinato al pagamento anticipato del canone annuo previsto per l'utilizzo della piazzola e di una cauzione a garanzia del corretto uso delle strutture e degli impianti esistenti.
2. La definizione del canone e della cauzione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, nonché ulteriori prescrizioni operative ed organizzative necessarie per l'attuazione del presente regolamento saranno fissati con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
3. La cauzione è infruttifera e viene trattenuta dal Comune di Torri di Quartesolo per tutta la durata della concessione.
4. Il controllo e la gestione dell'effettivo pagamento del canone e della cauzione è svolto dal settore competente.

#### **ARTICOLO 7 – (Doveri degli occupanti l'area)**

1. I concessionari e tutti i soggetti autorizzati a sostare nell'area comunale di Via Longare sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:
  - a) mantenere in buono stato le attrezzature e i servizi presenti all'interno dell'area comunale, curandone costantemente il corretto uso e segnalandone tempestivamente i guasti e le rotture che comportino interventi di manutenzione straordinaria al Sindaco;
  - b) curare la pulizia della piazzola assegnata, degli spazi e dei servizi comuni, provvedendo a depositare i rifiuti solidi urbani negli appositi contenitori di raccolta posti all'esterno dell'area comunale;
  - c) utilizzare le bombole di G.P.L., gli allacciamenti alle prese dell'energia elettrica e gli scarichi dei vari mezzi abitativi e non nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolar modo le bombole devono essere sistemate in sicurezza rispettando scrupolosamente la normativa vigente in materia;
  - d) detenere e custodire animali domestici nel rispetto delle norme vigenti;
  - e) lasciare liberi la piazzola e gli spazi comuni in caso di allontanamento dall'area per periodi superiori ai 2 giorni;
  - f) comunicare entro le ventiquattro ore del primo giorno lavorativo al Sindaco ogni variazione della composizione familiare per nascite, matrimoni e decessi e dei mezzi, abitativi e non, indicati nella concessione;
  - g) comunicare tempestivamente al Sindaco ogni uscita dall'area comunale della propria famiglia per periodi superiori ad un mese o che si protragano oltre la scadenza della concessione;

- h) rispettare le prescrizioni e disposizioni contenute nell'atto di concessione di cui all'art. 4.
2. L'uscita dall'area comunale del nucleo familiare che non sia stata preventivamente comunicata ai sensi del precedente comma 1, lettera g), comporta l'uscita definitiva dall'area comunale e non ne è consentito il rientro, come previsto dall'art. 2, comma 3.

## **ARTICOLO 8 – (Divieti)**

1. E' fatto divieto di:
  - a) occupare spazi diversi dalla piazzola assegnata;
  - b) parcheggiare all'interno dell'area comunale, nella piazzola concessa e negli spazi comuni, camion, giostre o altri mezzi abitativi e non, non previsti nella concessione di cui all'art.4;
  - c) dare ospitalità in modo stabile e continuativo a persone non autorizzate dalla concessione;
  - d) utilizzare più di una bombola di gas per ogni mezzo abitativo;
  - e) detenere riserve di liquidi infiammabili, gas o altre sostanze pericolose;
  - f) lasciare incustoditi arnesi di lavoro, da cucina, manufatti e quanto possa essere causa di pericolo;
  - g) accendere falò, bruciare materiali e rifiuti;
  - h) costruire strutture abitative e non, di qualsiasi natura, non autorizzate. Sono ammesse eventuali tenda da sole collegate ai vari mezzi abitativi che non comportino la creazione di verande da considerarsi come vano abitabile. Le strutture abusive verranno demolite da parte dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario, o di tutti i concessionari dell'area qualora siano collocate negli spazi comuni;
  - i) utilizzare gli impianti in modo diverso dalla loro destinazione originaria o realizzare allacciamenti non consentiti.
2. Per eventuali presenze abusive di persone, famiglie, mezzi abitativi, auto, furgoni, camion o altri mezzi all'interno delle aree comunali individuate dal Comando di Polizia Locale o dalle altre forze dell'ordine, verrà disposto l'allontanamento, anche coatto, secondo la procedura di cui all'art. 14.

## **ARTICOLO 9 – (Norme generali di condotta)**

1. Le famiglie che utilizzano l'area comunale devono rispettare le regole di un corretto comportamento a garanzia di una disciplinata vita comunitaria, sia all'interno che all'esterno dell'area stessa.
2. In particolare i genitori dovranno:
  - a) curare e garantire la regolare frequenza della scuola da parte dei propri figli fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - b) vigilare che i propri figli minori non siano utilizzati per attività di accattonaggio;
  - c) assicurare che i propri figli non arrechino disturbo o danni all'interno o all'esterno dell'area di cui al precedente art. 1;
  - d) assicurare che l'igiene dei figli in età scolare sia adeguata all'ambiente scolastico.
3. Non è consentito detenere animali che rechino molestie alle persone.

## **ARTICOLO 10 – (Interventi e spese a carico dei concessionari)**

1. I concessionari provvedono autonomamente e a loro spese all'allacciamento dell'energia elettrica e dell'acqua, pagando i relativi consumi, nonché a pagare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni altra tariffa o contributo dovuto.
2. Sono a carico dei concessionari le spese per la manutenzione ordinaria delle varie strutture e servizi presenti nell'area comunale (servizi igienici, rete di distribuzione idrica, rete di fognatura, sistemi antincendio, recinzioni, cancelli ed altro).
3. Il Comune si riserva di utilizzare le cauzioni di cui all'art. 6 per interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dai concessionari e che si rendessero necessari ed urgenti per garantire la sicurezza e l'igiene dell'area di cui al precedente art. 1.

## **ARTICOLO 11 – (Interventi del Comune)**

1. L'Amministrazione Comunale, per quanto di sua competenza:
  - a) offre alle famiglie, con minori e non, le stesse opportunità previste per tutti i cittadini con particolare riferimento a quelle educative e di socializzazione;
  - b) pone in atto tutte le azioni volte a tutelare i minori delle famiglie rom presenti nelle aree comunali e ad impedirne qualsiasi forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate;
  - c) si attiva per dare informazione e sostegno alle famiglie con minori per assicurare la frequenza scolastica degli stessi.

## **ARTICOLO 12 – (Spese a carico del Comune)**

1. Sono a carico del Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria riconosciuti indispensabili dal settore Manutenzioni o da altri settori.
2. Sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria degli impianti e dei servizi, salvo quanto precisato dall'art. 10, comma 3.
3. Sono esclusi interventi di manutenzione straordinaria conseguenti a danneggiamenti imputabili agli utenti dell'area di cui al precedente art. 1 o a loro ospiti.
4. Il Comune provvederà ad interventi di derattizzazione e disinfestazione, ove ritenuti necessari.

## **ARTICOLO 13 – (Controlli)**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento, per il tramite dei settori competenti, controlli all'interno dell'area comunale al fine di verificare l'osservanza del presente Regolamento, con particolare riguardo a:
  - a) presenze di mezzi e persone;
  - b) stato di conservazione delle varie strutture;
  - c) rispetto dell'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

## **ARTICOLO 14 – (Consultazione periodica per monitoraggio attuazione progetti)**

1. Per verificare e monitorare lo stato di attuazione dei progetti di inclusione socio-lavorativa e il rispetto di tutte le altre condizioni previste dal regolamento e dalla concessione, almeno una volta ogni sei mesi si riunisce un'apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale e formata da:
  - ✓ Sindaco

- ✓ assessore ai servizi sociali
  - ✓ un consigliere per ciascun gruppo consiliare designato dal rispettivo capogruppo
  - ✓ un rappresentante della tutela minori dell'ULSS
  - ✓ un rappresentante della Caritas
  - ✓ un dipendente comunale addetto al settore competente.
2. All'esito positivo delle suddette verifiche, il rinnovo dell'assegnazione dell'area viene disposto con provvedimento del responsabile del settore competente, previa deliberazione della Giunta Comunale, salvo che ne sia richiesta la trattazione in Consiglio Comunale da parte di uno o più consiglieri comunali.

#### **ARTICOLO 15 – (Revoca della concessione e allontanamento)**

1. Il settore competente, previa contestazione agli interessati e tempestiva informazione alla Giunta Comunale, può disporre in qualsiasi momento la revoca della concessione e il conseguente allontanamento, anche coatto, del responsabile della violazione senza che ciò comprometta, ove possibile, il percorso delle altre persone e quello globale della famiglia nei seguenti casi:
- a) turbative e tensioni di particolare gravità sia all'interno dell'area comunale, sia nei confronti del vicinato o nei rapporti con la cittadinanza;
  - b) reiterato inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli del titolare della concessione;
  - c) comprovata e reiterata mancanza di vigilanza sui minori da parte del concessionario della piazzola che eserciti la patria potestà;
  - d) reiterato e immotivato rifiuto di accogliere proposte di inserimento lavorativo per sé o di formazione professionale per i componenti del proprio nucleo familiare;
  - e) reiterate violazioni delle altre prescrizioni previste dalla concessione o dal presente Regolamento.
2. Ai fini previsti dal presente regolamento si ha reiterazione quando, in un arco temporale giudicato congruo dalla Commissione di cui al precedente art. 14, lo stesso soggetto commetta più di una violazione della stessa indole alle prescrizioni del regolamento o della concessione.
3. Qualora siano accertate responsabilità penali in capo agli utenti delle aree comunali, ancorché minorenni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre provvedimenti, compreso l'allontanamento dall'area comunale dell'utente e/o la revoca della concessione.
4. L'allontanamento dall'area comunale avviene a mezzo ordinanza notificata al concessionario o agli interessati, nella quale sono indicati i termini entro cui lo sgombero dovrà essere materialmente effettuato. In caso di inosservanza dell'ordinanza si procederà coattivamente.
5. Le spese relative all'eventuale allontanamento coatto, saranno poste a carico del concessionario o dei soggetti allontanati e l'importo verrà prelevato dalla cauzione di cui all'art. 6.

#### **ARTICOLO 16 – (Revoca per sopravvenute esigenze pubbliche)**

1. La concessione dell'area e l'assegnazione delle relative piazzole possono essere altresì revocate con un preavviso non inferiore a tre mesi, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia necessità di disporre dell'area oggetto della presente convenzione per dare esecuzione agli impegni assunti con la convenzione in

data 15 aprile 2009 n. 755 di repertorio del Segretario Comunale, ben nota alle parti, o per sopravvenute esigenze di analoga natura.

2. Verificandosi quanto previsto al precedente comma:
  - a. la presente convenzione dovrà intendersi risolta a tutti effetti, senza alcun obbligo di indennizzo o di altra natura a carico dell'Amministrazione Comunale;
  - b. l'Amministrazione Comunale si adopererà per reperire nell'ambito del territorio comunale, nei limiti del possibile e senza che ciò costituisca un obbligo a suo carico, un'altra idonea sistemazione, che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, per le famiglie Rom firmatarie della presente convenzione.

## **ARTICOLO 17 – (Sanzioni)**

3. Ogni danno causato alle strutture e servizi dell'area di cui al precedente art. 1 dovrà essere risarcito dal responsabile e, qualora si tratti di un minore, la responsabilità sarà dei genitori secondo il disposto dell'art. 2048 del Codice Civile.
4. Coloro che provocano danni intenzionali alle strutture dell'area comunale o si rendono responsabili di atti vandalici, oltre alle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, saranno soggetti alla revoca della concessione e/o all'allontanamento dall'area di cui al precedente art. 1 con le modalità di cui all'art. 14.
5. Il danneggiamento di strutture o servizi delle aree comunali, fatta salva la facoltà di disporre l'allontanamento e/o la revoca della concessione ai sensi dell'art. 14, è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 7 [esclusa la lettera g)] e 8, fatta salva la facoltà di disporre l'allontanamento e/o la revoca della concessione ai sensi dell'art. 14, sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
7. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nei termini previsti, l'Amministrazione Comunale potrà trattenerla dalla cauzione di cui all'art. 6.
8. Gli adempimenti relativi all'erogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono di competenza del Comando di Polizia Locale.